

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 666

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ORSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1992

---

Modifica dell'articolo 2435 del codice civile in materia di  
pubblicazione dei bilanci delle società per azioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Come è noto, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, modificando talune norme del codice civile in attuazione della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, disponeva la sostituzione del previgente articolo 2435 del predetto codice con il seguente testo:

«Art. 2435. - *Pubblicazione del bilancio.* - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

La ragione di questa disposizione era con ogni evidenza fondata sulla necessità di introdurre una pubblicità effettiva per i bilanci e i conti profitti e perdite delle società per azioni, soprattutto nella perdurante mancanza del registro delle imprese.

È ben vero che l'articolo 100 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile dispone che fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti relativi alle società continuano ad essere soggetti alle forme di pubblicità previste dalle altre leggi anteriori secondo le modalità previste dalle medesime, sicchè poteva e potrebbe ugualmente ritenersi vigente l'obbligo di pubblicare il bilancio societario, per estratto, nel «Giornale degli annunci giudiziari» e per esteso nel «Bollettino ufficiale delle società per azioni», a mente degli articoli 94 e 95 del codice di commercio del 1882.

E tuttavia tale tesi, pur autorevolmente sostenuta (v. GORLA, *Le società secondo il nuovo codice*, 1942, pp. 145 e sgg; FRÈ, *Società per azioni. Art. 2325-2461*, in «Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca», sub articolo 2435, Roma, 1982, p. 741, ed anche Corte di cassazione, sentenza n. 177 del 24 gennaio 1955, ne *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1955, parte II, pp. 278-280), è stata altrettanto autorevolmente contestata (v. MINERVINI, *La pubblicità delle società commerciali nel diritto (c.d.) transitorio*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1956, pp. 549-554) con riscontri giurisprudenziali (v., ad esempio, tribunale di Milano, sentenza del 18 dicembre 1952, ne *Il Foro italiano*, 1953, I, p. 582), sicchè opportunamente il legislatore delegato del 1969 ha ritenuto di troncare le dispute con la novella di cui si è detto, del resto rispondente a una puntuale direttiva comunitaria.

2. - Più di recente, la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, disponeva, all'articolo 47, la pubblicità dei conti annuali delle società regolarmente approvati, della relazione sulla gestione nonché della relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti. Tale pubblicità andava e va effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Anche in questo caso, è di tutta evidenza che la finalità della disposizione comunitaria non poteva e non può intendersi nel senso di ridurre la pubblicità degli atti ai quali essa fa riferimento, ma piuttosto nel senso di confermare tale pubblicità negli Stati ove già esistente, introducendola negli Stati membri ove risulti invece carente.

Correttamente quindi la legge 26 marzo 1990, n. 69, contenente «Delega al Governo

per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria», stabiliva quale principio per l'esercizio della delega che il decreto legislativo conseguente mirasse «a realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti».

Appare dunque fuori dubbio, tanto dal testo letterale di questa disposizione quanto dalle sue motivazioni logiche, l'intendimento di confermare, e ove necessario ampliare, la pubblicità di atti societari essenziali per garantire una corretta informazione non solo ai soci ma soprattutto ai terzi.

A questo intendimento avrebbe dovuto conformarsi il legislatore delegato, migliorando il vigente sistema di pubblicità degli atti societari - e così del bilancio -, eventualmente prescrivendo la pubblicazione della relazione sulla gestione (da ritenersi equivalente alla già richiesta relazione degli amministratori).

Non è stato così e l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per ragioni forse di snellezza, ha sostituito integralmente l'articolo 2435 del codice civile, stabilendo il deposito di copia del bilancio delle società per azioni corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, presso l'ufficio del registro delle imprese. Di tale deposito deve essere semplicemente «fatta menzione» nel «Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata».

Questa innovazione, però, non corrisponde alle esigenze cui pur dovrebbe soddisfare, del resto espresse con chiarezza nella disposizione delegante, posto che la pubblicità dei bilanci societari viene frustrata da quella semplice «menzione» nel «Bollettino delle società per azioni», che sostituisce la pubblicazione integrale, che è stata fino ad

ora la fonte primaria e di facile accesso per l'informazione dei terzi interessati.

Considerazione questa anche più rilevante se si tien conto che a tutt'oggi il registro delle imprese non è stato istituito in concreto, sicchè, nella pratica, la discussa disposizione neppure può avere un seguito compiuto, stante la nota insufficienza dei depositi presso la cancelleria del tribunale, prevista in via surrogatoria e ovviamente transitoria.

È difficile comprendere le ragioni di questo *révirement* del legislatore delegato che, anzichè corrispondere alla richiesta crescente di pubblicità e trasparenza degli atti societari, di fatto rende impossibile, o assai gravosa, la conoscenza dell'atto più rilevante e significativo nella vita societaria qual è il bilancio, mutando una situazione che era in vigore da oltre vent'anni, senza aver dato origine ad inconvenienti o a richieste di revisione.

Potrebbe anche rilevarsi una non corrispondenza fra principi della legge di delegazione e legge delegata in relazione al punto che qui interessa, con la conseguente possibilità di sostenere un eccesso di delega censurabile sotto il profilo della costituzionalità.

Senza addentrarci su questo punto, che supera gli intendimenti della proposta illustrata, sembra preferibile considerare la nuova formulazione dell'articolo 2435 del codice civile come frutto di una svista o di una impropria lettura sia della legge delegante che della direttiva comunitaria che pur si intendeva recepire.

3. - Quanto sopra premesso, e considerate le negative conseguenze che la nuova normativa avrebbe sulla trasparenza dell'atto più rilevante nell'ordinaria gestione delle società per azioni e sulle già rilevate esigenze di informazione tanto per i soci quanto per i terzi, il sottoscritto propone la riformulazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nei termini indicati nel disegno di legge che segue.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 2435 del codice civile, da ultimo sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 2435. - (*Pubblicazione del bilancio*).  
- Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere a cura degli amministratori depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».